



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 28/04/2025

OGGETTO: DEROGA AL VIGENTE PRG AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 380/2001 E AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 34/2008 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEL COMMIATO - DETERMINAZIONI

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:09, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 14 e assenti n.3 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo		Sì
Maurizio Spagnolo	Sì	
Vanessa Ciurlia	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	
Federica Guido	Sì	
Martina Zuccaro	Sì	
Fabio Donateo	Sì	
Cosimo Vetrano		Sì
Luisa Margherito	Sì	
Stefania Capoccia	Sì	
Claudio Paladini	Sì	
Laura Mogavero		Sì
Katia Prato	Sì	
Giuseppe Landolfo	Sì	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto

(Proposta n 13. del 01/04/2025) - **Delibera C.C. n. 18 del 28/04/2025**

dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 01/04/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Arch. Antonio ANGLANO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'uscita dal Consiglio comunale della Consiglieria Mogavero e della Sindaca De Bartolomeo alle ore 13:18;
 - dell'intervento dell'Assessore Stefanizzi che illustra l'argomento in trattazione;
 - degli interventi dei componenti del Consiglio Comunale come da resoconto stenotipico allegato;
- il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

Premesso che:

- il Sig Spedicato Oreste in qualità di amministratore unico della SALOREMA srl, ha presentato al SUAP in data 07/02/2024 istanza acquisita al n 2422 del protocollo generale, per il rilascio del permesso di costruire per realizzazione di una struttura del commiato, in via Niceforo Foca angolo via Nazioni Unite in zona tipizzata B3 nel vigente PRG e distinta in catasto fabbricati al Foglio 40 P, lle 674 sub 7, con gli allegati tecnici di seguito richiamati:
 - Relazione Tecnica di Asseverazione – P.d.C.)
 - Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche
 - Documentazione fotografica dello stato di fatto
 - relazione tecnica
 - stralci urbanistici
 - Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi
- con nota del 13/02/2024 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/90;
- con nota del 26/02/2024 prot 3533 si comunica alla ditta preavviso di diniego ai sensi dell'art 10bis della L. 241/90, in quanto l'intervento proposto è in contrasto con la destinazione urbanistica B3, e collocato a una distanza inferiore a 200 mt. dalle abitazioni ai sensi dell'art. 4 co. 3 della L.R. 34/2008, così come da istruttoria del Settore Pianificazione del Territorio;
- che con nota del 26/03/2024 acquisita in data 27/03/2024 prot 5218, a firma dell'Avv. Antonio Scalcione, presentava osservazioni alla nota prot 3533 del 26/02/2023 di preavviso di diniego, in merito alla competenza del Consiglio Comunale alla concessione della deroga se pur precedentemente non richiesta;
- con nota pervenuta in data 07/05/2024 al prot. N 7586 la ditta proponente chiede l'attivazione per la valutazione dell'istanza in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001;
- con nota del 06/06/2024 prot n 9402, si comunicava alla ditta Proponente l'avvio del procedimento di attivazione della procedura di deroga di cui all'art. 14 del DPR 380/01 sia dell'art.4 della legge regionale 34/2008;
- con nota prot. 9405 del 06/06/2024 è stato richiesto il parere di competenza ai fini dell'attivazione della procedura di deroga di cui all'art. 14 del DPR 380/01 sia dell'art.4 della legge regionale 34/2008;
- che in data 12/07/2024 è stato notificato ricorso al TAR Lecce contro la mancata conclusione del procedimento;
- con nota del 15/07/2024 prot. 11427, si sollecitava il dipartimento di Prevenzione Servizio SISP della ASL al rilascio del parere di competenza obbligatorio, se pur non vincolante per la procedura di deroga di cui all'art. 4 della legge regionale 34/2008;

- con nota acquisita al prot. 12058 del 25/07/2024 , l'ASL ha trasmesso il seguente parere: *“Esaminato l'elaborato progettuale e la relazione tecnica descrittiva allegata, Si esprime parere Favorevole per quanto disposto dall'art 15 del R.R. n 8/2015 alla realizzazione di una struttura del Commiato. In merito alla richiesta inoltrata da codesta Amministrazione, si ritiene che la deroga prevista dall'art. 3 bis della L.R. n 34/2008 si ammissibile sotto il profilo igienico sanitario solo nel caso sia dimostrata l'impossibilità di rispettare le previsioni dell'art.17 della L.R. n 34/2008, modificata e sostituita dalla L.R. 16/2020, fatto che nella circostanza non risulta attestato. Tenuto conto poi che l'attivazione di tali strutture in zone ad elevata intensità abitativa potrebbe generare situazioni di disagio tra gli abitanti , si ritiene che l'Amministrazione comunale, qualora ricorra la precitata condizione, regolamenti l'ubicazione delle strutture in argomento , individuando le aree urbane adeguate ad accoglierle, limitando al massimo il disagio per la popolazione residente. Sono fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri Enti, Strutture, Servizi e diritti di terzi , per effetto di disposizioni Legislative e/o Regolamenti in vigore , nonché delle soluzioni adottate per il superamento della barriera architettoniche di competenza del UTC.”*

Richiamato il parere rilasciato, a richiesta del SUAP, dalla Polizia Locale con nota prot. 18257 del 19/11/2024 il quale riporta quanto segue: *“entrambe le suddette vie (n.d.r. Via Niceforo Foca e Via Nazioni Unite) sono a doppio senso di circolazione e sono notoriamente trafficate vista anche l'adiacente Piazza Ferrari, con immediate vicinanze di un asilo nido in via Nazioni Unite e di una scuola materna in via della Pace, nonché nelle giornate del 'sabato' in Piazza ferrari per l'attuale svolgimento del mercato settimanale scoperto. Le strade offrono parcheggi utilizzati dai residenti, tra cui anche i residenti di un complesso condominiale antistante l'immobile destinato a casa del commiato”;*

Vista la pubblicazione sommaria del procedimento *de-quo* sul sito istituzionale del comune ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in data 07/11/2024;

Considerato che nelle more del procedimento sono pervenute osservazioni acquisite al prot. 647 del 13/01/2025 da parte di cittadini “interessati” al procedimento *de-quo* che di seguito è riportando a grandi linee e per stralci, comunque disponibile in atti:

- *l'intervento di realizzazione di una struttura per il commiato nel fabbricato indicato, non risulta compatibile con la destinazione di zona, densamente popolata e destinata prevalentemente a residenza o esercizi di vicinato ... da ubicare nei pressi dei cimiteri ... così come prescrive l'art. 4 co. 5 della Legge Regionale 15 dicembre 2008 n. 34;*
- *il D.P.R. 14.01.1997, nel fornire indicazioni alle Regioni sui requisiti minimi delle strutture sanitarie, ha disposto che per le strutture (pubbliche o private) riconducibili al “Servizio Mortuario” dovranno essere garantiti idonei spazi/percorsi per l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura”;*
- *Si tratta di una struttura caratterizzata da sicure, costanti e consistenti problematiche di localizzazione, diverse dalle normali attività commerciali, dovute al flusso continuo di persone, con relativi automezzi, in un fabbricato privo di accesso autonomo delle autovetture e con problematiche legate al parcheggio su strada, vista la posizione “angolare” del fabbricato e tenendo conto delle fasce di rispetto dall'incrocio previste dal codice delle strada;*
- *provoca delle esternalità negative, di ordine psicologico ed emotivo, che producono gli eventi luttuosi e le manifestazioni funebri nella vita quotidiana delle persone e comunità e che sarebbero continuamente reiterati per la presenza delle strutture per il commiato;*
- *non ha spazi “riservati” che garantiscano idonea “privacy” e discrezione;*
- *la “normalità” della vita quotidiana verrebbe compromessa dalla inevitabile ricaduta che la presenza di tale struttura determinerebbe sui residenti, i quali per “humana pietas” sarebbero costretti a modificare lo stile di vita, dovendo rinunciare a momenti familiari del tutto privati per rispetto dei defunti e dei loro familiari;*

- non deve essere tralasciato il normale deprezzamento sul valore degli immobili che tale intervento prossimo agli stessi determinerebbe;

considerato:

- che l'art. 17 comma 1 della L.R.15/12/2008 n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri)¹. *Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.*
- che l'art. 17 comma 2 della predetta L.R. 34/2008 come sostituito dall'art 2 della L.R. 16/20202 definisce:

Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in:

- a) *la "casa funeraria": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione,*
 - b) *e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;*
 - c) *la "sala del commiato": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso*
- che l'art. 17 comma 5 della predetta L.R. 34/2008 dispone che *"Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale"*
 - che l'art. 15 del Regolamento regionale n. 8/2015, definisce Casa del Commiato la struttura gestita da soggetti privati che provvede allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) *custodia ed esposizione del cadavere;*
 - b) *esposizione del feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato;*
 - che la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria è subordinata oltre che dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 anche dal regolamento regionale n. 8 del 11/03/2015, nel caso di specie dall'art.15, che ne stabilisce anche i requisiti impiantistici, strutturali e i requisiti per la gestione delle attività previste e ne statuisce quanto segue: *"Le strutture per il Commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva.*
 - che legge regionale 34/2008 Art. 4 comma 3 bis, in deroga a quanto previsto dal comma 2, prevede che il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all'articolo 17.
 - Considerata l'ordinanza n.481/2017 del TAR Puglia - Lecce, Sezione Prima, che ha richiamato la distinzione tra l'attività funeraria propria della casa del commiato e l'attività commerciale generica, ricordando la necessità, in testa al richiedente, di chiedere l'attivazione delle deroghe previste sia dall'art. 14 del DPR 380/01 sia dell'art.4 della legge regionale 34/2008;

Preso atto:

- che l'intervento di cui alla suddetta istanza edilizia concerne, in concreto, il cambio di destinazione d'uso di un immobile già esistente e legittimamente autorizzato (da commerciale a casa del commiato) mediante la rifunzionalizzazione della struttura esistente, attraverso una diversa articolazione degli spazi interni,

- che il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Veglie è stato approvato con D.G.R. n. 12841 del 30.12.1987, non prevede e/o individua aree espressamente idonee per il collocamento di dette strutture;
- che pertanto, non riscontrando nella zonizzazione vigente, aree all'uopo destinate, l'esame della pratica va sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione della localizzazione in deroga ai sensi dell'art.4 -comma 3bis- LR 34/2008 ed in deroga alla destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 14 DPR 380/01;
- che le motivazioni riportate nelle osservazioni pervenute posso ritenersi condivisibili e coerenti con la "quotidianità" di vita privata ed economica dei cittadini vicini;

Richiamati:

- il comma 3 dell'art. 14 del D.P.R. n.380/2001 "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici che testualmente recita: *3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.*".
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito a: piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie (lettera b);

Considerato:

- che nel procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, il Consiglio Comunale, come ribadito nella recente sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, 23/04/2020 n. 2585, è chiamato ad operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica vigente e l'interesse del privato ad attuare la costruzione in deroga;
- che la valutazione in merito all'interesse pubblico è competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14, c. 1 del d.P.R. 380/2001, restando in capo al Dirigente la valutazione circa la sussistenza di ogni altra condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire, nel rispetto della valutazione resa dal Consiglio Comunale;
- che al fine di offrire ai cittadini, strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato l'Amministrazione ha previsto la realizzazione di apposita struttura da collocarsi nell'area cimiteriale e inserendola nella programma Triennale opere Pubbliche.

Ritenuto:

- di dichiarare non idonea l'ubicazione proposta per la realizzazione della struttura del commiato, in via Niceforo Foca angolo via Nazioni Unite in zona tipizzata B3 nel vigente PRG e distinta in catasto fabbricati al Foglio 40 P, l. 674 sub 7, per le seguenti motivazioni:
 - a) struttura ubicata in zona ad alta densità abitativa e confinante altri edifici adibita a civile abitazione senza presenza di alcuna fascia di rispetto,
 - b) mancanza di adeguati spazi di sosta per gli eventuali partecipanti al rito funebre;
- di valutare, preminente l'interesse della popolazione residente, alla quale la realizzazione della

- struttura creerebbe notevole disagio, rispetto alla legittima pretesa dell'operatore economico;
- di non concedere la deroga di cui all'art. 14 del DPR 380/01 sia dell'art.4 della legge regionale 34/2008, per la realizzazione della casa del commiato richiesta dalla ditta SALOREMA srl,

Vista l'istruttoria del Servizio Edilizia Privata di questo comune in data 30.07.2020;

Visto il parere della Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Gestione del Territorio nella seduta del _____ con il seguente “ _____ ,.

Visto il D.M. n. 1444/1968;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l'art. 14 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente,

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente per materia

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 14 membri del Consiglio presenti e votanti:

favorevoli n. 10

astenuti n. 4 (Cons. Capoccia Stefania, Cons. Landolfo Giuseppe, Cons. Paladini Claudio, Cons. Prato Katia)

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di ritenere non idonea l'ubicazione proposta per la realizzazione della struttura del commiato, in via Niceforo Foca angolo via Nazioni Unite in zona tipizzata B3 nel vigente PRG e distinta in catasto fabbricati al Foglio 40 P, l. 674 sub 7 per le seguenti motivazioni:
 - struttura ubicata in zona ad alta densità abitativa e confinante altri edifici adibita a civile abitazione senza presenza di alcuna fascia di rispetto,
 - mancanza di adeguati spazi di sosta per gli eventuali partecipanti al rito funebre;
3. di dichiarare che l'intervento proposto non possiede i requisiti previsti per l'ammissibilità della deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01, in quanto la comparazione degli interessi Pubblici concorrenti, *tenuto conto che l'attivazione di tali strutture in zone ad elevata intensità abitativa potrebbe generare situazioni di disagio tra gli abitanti che si troverebbero a stretto contatto con la struttura Stessa*;
4. di non concedere la deroga di cui all'art. 14 del DPR 380/01 sia dell'art.4 della legge regionale 34/2008, per la realizzazione della casa del commiato richiesta dalla ditta SALOREMA srl,
5. di dare atto che l'Amministrazione ha previsto la realizzazione di apposita struttura da collocarsi nell'area cimiteriale e inserendola nella programma Triennale opere Pubbliche ubicata conformemente alla legge in zona cimiteriale;
6. di dare atto che resta in capo al Dirigente la valutazione circa la sussistenza di ogni altra condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire, nel rispetto della valutazione resa dal Consiglio Comunale;

in prosieguo

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 14 membri del Consiglio presenti e votanti:

favorevoli n. 10

astenuti n. 4 (Cons. Capoccia Stefania, Cons. Landolfo Giuseppe, Cons. Paladini Claudio, Cons. Prato Katia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, li __/__/____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 799 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, li 26/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.